

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 ottobre 2003, n. 0349/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali degli impianti di piscicoltura intensiva in acqua dolce di cui all'articolo 6, comma 15 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14.**

Art. 1  
*(Finalità)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese con unità tecnico economica situata nella Regione, iscritte al Registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci, contributi nella misura del 40% della spesa ammissibile a seguito della compiuta istruttoria delle domande, nei limiti di cui all'articolo 6, per interventi strutturali finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali negli impianti di piscicoltura intensiva.

Art. 2  
*(Interventi ammissibili)*

1. Gli investimenti realizzabili ed ammessi a finanziamento sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) impianti e/o attrezzature per l'ossigenazione dell'acqua;
- b) impianti e/o attrezzature (comprehensive di strumentazione elettronica e software specifico) per il monitoraggio dei parametri fisico-chimici dell'acqua;
- c) impianti e/o attrezzature per la riduzione dei solidi sospesi e/o di altri inquinanti organici;
- d) impianti e/o attrezzature per la distribuzione del mangime finalizzati a migliorare l'indice di conversione degli alimenti;
- e) impianti e/o attrezzature per il ricircolo delle acque;
- f) impianti e/o attrezzature finalizzati alla protezione delle vasche di allevamento;
- g) altri impianti e/o attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale.

Art. 3  
*(Interventi non ammissibili)*

1. Sono in ogni caso esclusi:
- a) l'acquisto di terreni;
  - b) gli investimenti di carattere fondiario relativi ad impianti di trattamento dei reflui dell'allevamento.

Art. 4  
(Priorità)

1. Alle domande ammissibili è attribuito, ai fini della formazione delle graduatorie, un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche dei progetti:

*Tipologia di iniziativa Punti*

a)	impianti e/o attrezzature per la riduzione dei solidi sospesi e/o di altri inquinanti organici	6
b)	impianti e/o attrezzature per la distribuzione del mangime finalizzati a migliorare l'indice di conversione degli alimenti;	5
c)	impianti e/o attrezzature (comprehensive di strumentazione elettronica e software specifico) per il monitoraggio dei parametri fisico - chimici dell'acqua;	4
d)	impianti e/o attrezzature per l'ossigenazione dell'acqua	3
e)	impianti e/o attrezzature per il ricircolo anche parziale delle acque;	2
f)	impianti e/o attrezzature finalizzati alla protezione delle vasche di allevamento;	1

2. Ai progetti con più specificità tecniche ammesse a punteggio di merito è attribuita la somma dei relativi punteggi.

3. A parità di punteggio alle domande saranno attribuiti 0,01 punti per ciascuna unità lavorativa dipendente regolarmente assunta a tempo indeterminato in servizio alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento. A ulteriore parità di punteggio complessivo saranno attribuiti 0,0001 punti per tonnellata di prodotto ittico commercializzato nell'anno precedente la presentazione della domanda.

4. La formazione delle graduatorie per le istanze ammissibili a finanziamento è affidata al Servizio della pesca e dell'acquacoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, il quale provvede a tal fine all'attribuzione dei punteggi fissati secondo le priorità previste ai commi 1, 2 e 3 e alla predisposizione di apposito decreto riportante i dati relativi alla graduatoria medesima.

Art. 5  
(Modalità per la richiesta dei contributi)

1. Le imprese che intendono effettuare uno o più investimenti aventi la tipologia indicata all'articolo 2 trasmettono a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca - Servizio della pesca e dell'acquacoltura, apposita domanda di contributo entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Regione di approvazione del Regolamento medesimo. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione.

2. La domanda di finanziamento, a firma del legale rappresentante dell'impresa richiedente, deve essere compilata, in duplice esemplare, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento di cui fa parte integrante, disponibile presso:

- a) il Servizio della pesca e dell'acquacoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca;
- b) gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio;
- c) il sito web della Regione Friuli Venezia Giulia: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).

3. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione al Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti il nominativo del legale rappresentante e la composizione degli organi sociali (in caso di società) e l'esercizio dell'attività per la quale sono richieste le provvidenze previste dal presente Regolamento ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- b) relazione descrittiva dell'iniziativa con elenco delle spese da sostenere;
- c) computo metrico estimativo sottoscritto da un tecnico abilitato in caso di opere edili;
- d) atti progettuali, a firma di un tecnico abilitato, in caso di opere edili;
- e) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'iniziativa oggetto della domanda di contributo;
- f) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine all'identificazione dei fondi e degli impianti interessati alle opere e alla disponibilità degli stessi;
- g) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine al non aver richiesto ad altri Enti nazionali e comunitari contributi a fondo perduto o mutui/ prestiti a tasso agevolato per la medesima iniziativa;
- h) preventivi di spesa di almeno due diverse ditte specializzate per la fornitura di impianti e/o attrezzature e materiali. Nel caso di acquisti di particolari attrezzature o macchinari è sufficiente l'autocertificazione attestante l'impossibilità di produrre più di un preventivo.

#### Art. 6

##### *(Limiti di spesa)*

1. La spesa ammissibile a finanziamento non può superare, ai fini del calcolo del contributo, 100.000,00 euro per unità tecnico economica. In caso di spesa ammissibile superiore a detto limite, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite di 100.000,00 euro.

2. Non sono ammissibili a finanziamento le istanze che prevedono una spesa ammissibile inferiore a 15.000,00 euro.

#### Art. 7

##### *(Realizzazione delle iniziative e varianti agli investimenti)*

1. Non sono ammissibili a contributo i lavori e gli acquisti la cui realizzazione e/o esecuzione abbia avuto inizio anteriormente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.

2. Eventuali richieste di varianti tecniche sostanziali, che rispettino le finalità dell'intervento ammesso a contributo, devono essere presentate preventivamente alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca - Servizio della pesca e dell'acquacoltura - corredate dagli elaborati progettuali di massima, computo metrico estimativo in caso di opere edili e preventivi di spesa.

3. Si intendono di valenza sostanziale le varianti progettuali o di acquisti che eccedano del 10% l'importo di spesa giudicato ammissibile in sede di istruttoria preventiva.

4. La richiesta di variante tecnica è sottoposta all'espressione di un giudizio sintetico di ammissibilità o di un decreto da parte del Servizio della pesca e dell'acquacoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca.

5. La congruità della spesa in presenza di varianti viene rideterminata in sede di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere e/o degli acquisti. In ogni caso l'approvazione della variante non dà luogo a revisione in aumento dell'importo di spesa ammesso al finanziamento.

6. I lavori di realizzazione dell'iniziativa ed i relativi acquisiti devono essere completati entro il termine previsto dal provvedimento di concessione.

#### Art. 8

##### *(Liquidazione dei contributi concessi)*

1. Con il provvedimento di concessione del contributo o successivamente ad esso, può venire erogata, a richiesta del beneficiario, un'anticipazione sino al limite massimo del 70% dell'ammontare complessivo del contributo medesimo previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari della somma da erogare.

2. Entro il termine indicato dal provvedimento di concessione il beneficiario deve presentare domanda di verifica di avvenuta ultimazione degli investimenti corredata da una relazione finale attestante la conformità dei lavori svolti e degli acquisti effettuati rispetto a quanto previsto dal progetto ammesso a contributo nonché una rendicontazione tecnico-finanziaria contenente la documentazione necessaria per l'accertamento della regolarità delle spese sostenute costituita dalle fatture quietanziate o, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza provante equivalente. La liquidazione a saldo del contributo viene effettuata una volta accertata la regolarità della documentazione trasmessa.

3. La mancata presentazione della relazione finale e della rendicontazione tecnico-finanziaria entro i termini prescritti comporta, in assenza di cause di forza maggiore in

grado di giustificare il mancato rispetto dei termini medesimi, l'avvio del procedimento di revoca del contributo.

4. La revoca del contributo viene altresì disposta qualora intervengano procedure fallimentari nel biennio decorrente dalla data di presentazione della domanda di contributo.

5. La destinazione dei beni immobili deve essere mantenuta dal beneficiario dell'intervento per un periodo di cinque anni.

Art. 9  
*(Rinunce)*

1. In caso di rinuncia al contributo il beneficiario è tenuto:
- a) a dare sollecita comunicazione al competente Servizio della pesca e dell'acquacoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  - b) a provvedere, ai sensi di legge, alla restituzione delle somme eventualmente già percepite e degli interessi maturati sulle medesime, calcolati secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 10  
*(Controlli)*

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Il Servizio della pesca e dell'acquacoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione dei beni oggetto dell'intervento attraverso accertamenti da esperire secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 25, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.

Art. 11  
*(Norme finali)*

1. Per quanto non indicato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12  
*(Entrata in vigore)*

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



- di impegnarsi a mantenere la destinazione dei beni oggetto dell'eventuale contributo per un periodo minimo di cinque anni;
- di voler ricevere le eventuali erogazioni che saranno effettuate, mediante accreditamento sul c/c bancario n. ....presso .....  
(Cod. ABI.....,Cod. CAB.....);
- di allegare alla presente domanda la documentazione prevista dall'articolo 5 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.....di data .../...../2003 recante criteri e modalità per l'attuazione di interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali degli impianti di piscicoltura intensiva in acqua dolce.
- di esonerare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione o dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati, e di sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della Legge 675/1996, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente domanda di contributo;

FA PRESENTE

Che la situazione tecnico – economica attuale dell'allevamento è la seguente:

Ubicazione geografica: Comune di.....Prov.....;  
 Ambiente: artificiale in calcestruzzo  in terra ;  
 Tipo di allevamento: .....  
 Caratteristica delle acque disponibili:  
 Forcella di temperatura da..... a .....°C;  
 Portata delle acque disponibili da..... a..... litri/sec;  
 Numero..... Superficie (mq) ..... volume totale(mc)..... dei bacini;  
 Specie interessate all'allevamento:.....  
 Quantità prodotte :tonn..... (Anno 2002);  
 Prezzo medio per tonnellata di prodotto venduto: euro ..... (Anno 2002);  
 Personale occupato a tempo pieno: n.....  
 Presenza in allevamento di un'avannotteria: SI  NO ;  
 Caratteristiche dell'allevamento in caso di risposta affermativa:  
 Ubicazione geografica: Comune di..... Prov.....;  
 Superficie edificata: mq.....;  
 Specie interessate.....  
 Novellame prodotto nell'anno 2002: numero di avannotti.....  
 Novellame acquistato nell'anno 2002: numero di avannotti.....  
 Novellame commercializzato nell'anno 2002: numero di avannotti.....  
 Valore medio novellame commercializzato nell'anno 2002 : euro .....  
 Personale occupato a tempo pieno: n.....

Data.....

Firma

.....